

## RELAZIONE

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 novembre 2010 n. 315, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, comma 18, della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*) nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a soggetti non residenti nelle aree medesime.

La Corte ha infatti ritenuto che tale disposizione violasse il principio contenuto nell'art. 32, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394, che limita invece la caccia ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.

Il legislatore regionale, a suo tempo, aveva ritenuto di dover tener conto della riforma in materia di caccia introdotta dalla legge 157/1992, successiva alla 394/1991, ed in particolare del principio della "residenza venatoria" che rappresenta uno degli aspetti più rilevanti ed innovativi della riforma stessa.

La Corte non ha condiviso tale assunto ed ha invece, seguendo un orientamento coerente con altre pronunce in materia di ambiente emesse dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, posto l'accento sul riparto di competenze Stato – Regioni contenuto nel nuovo articolo 117 della Costituzione, laddove la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema si pone come interesse primario, assoluto ed attribuito alla competenza piena dello Stato.

Per effetto della sentenza, sono oggi titolati ad esercitare l'attività venatoria nelle aree contigue dei parchi i soli cacciatori iscritti nel relativo ATC e, contestualmente, residenti nei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.

Hanno aree contigue individuate dai rispettivi piani o dalla legge istitutiva i parchi regionali dell'Antola (piano del parco approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 3.8.2001), dell'Aveto (Piano del parco approvato con d.C.R. n. 43 del 3.8.2001), di Montemarcello Magra (piano del parco approvato con d.C.R. n. 41 del 3/8/2001, di Portofino (legge regionale 3.9.2001 n. 29) e di Portovenere (piano del parco approvato con d.C.R. n. 38 del 11 ottobre 2007).

Con la presente legge la Giunta regionale ha il compito di ridefinire l'assetto delle aree contigue esistenti, rivedendone confini e contenuti alla luce anche della disciplina della caccia operante in esse a seguito della sentenza della Corte costituzionale.

In via di salvaguardia, restano peraltro operanti i vincoli, gli indirizzi, le previsioni contenuti dal piano del parco, dal piano pluriennale socioeconomico e dagli altri documenti di programmazione del Parco, ad eccezione di quanto concerne l'attività venatoria.

## ESAME DELL'ARTICOLATO

### Articolo 1

Per i motivi indicati in premessa, in via eccezionale viene attribuito alla Giunta regionale il compito di procedere ad una ridefinizione dell'assetto delle aree contigue dei parchi regionali, sia riguardo ai confini sia riguardo ai contenuti, alla luce anche della disciplina della caccia operante in esse a seguito della sentenza della Corte costituzionale.

In via di salvaguardia, restano peraltro operanti i vincoli, gli indirizzi, le previsioni contenuti dal piano del parco, dal piano pluriennale socioeconomico e dagli altri documenti di programmazione del Parco, ad eccezione di quanto concerne l'attività venatoria che si svolge secondo la normativa vigente (legge regionale n° 29/1994).

## **Articolo 1 – Riordino delle aree contigue esistenti**

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce, previo parere della commissione consiliare competente da rendersi entro 20 giorni, trascorsi i quali si intende favorevole, le aree contigue esistenti dei parchi naturali regionali di cui all'art. 32 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Le aree contigue come disciplinate dal relativo piano del parco o dal provvedimento istitutivo sono soppresse: la relativa perimetrazione mantiene valore per l'applicazione, quali norme di salvaguardia, per quanto concerne i vincoli, gli indirizzi, le previsioni contenuti dal piano del parco, dal piano pluriennale socioeconomico e dagli altri documenti di programmazione del Parco, ad eccezione dei limiti relativi all'attività venatoria per la quale trova applicazione la legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

## **Articolo 2 – Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.